

COPIA



# COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

**N. Reg. 63**

Data 10.10.2011

**N. Reg. Generale N. 189**

Prot. n. 6348

Per copia conforme all'originale.

Addì, 11/10/2011

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Monica Elena Mingardi

Firma a mezzo stampa ai sensi

Art. 3 D. Lgs. 39/1993

## AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO SEGRETERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### O G G E T T O

**DINIEGO CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'.**

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 447 REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale dell a presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 11/10/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr. Scarpari Emilio

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti:

- l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;

Atteso che la concessione delle prestazioni spetta al Comune, individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento degli assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10.02.2009, esecutiva, con la quale si è stabilito di affidare ai Centri di Assistenza Fiscale la gestione degli adempimenti preliminari connessi all'erogazione degli assegni;

Vista la domanda prot. 1851 del 02/03/2009 intesa ad ottenere la concessione dell'assegno di maternità;

Considerato che la richiedente, cittadina extracomunitaria, non ha documentato il possesso del permesso di soggiorno europeo quale requisito imprescindibile per l'ottenimento del beneficio;

Considerato che i termini concessi per l'integrazione sono scaduti;

Valutata pertanto la non ammissibilità della richiesta suddetta per mancanza dei requisiti di legge;

Visti:

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del funzionario responsabile dell'area amministrativa;

### **DETERMINA**

1. di non concedere il beneficio economico di maternità previsto dall'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 alla richiedente la cui pratica è registrata al prot. n. 1851 del 02/03/2009 per mancanza dei requisiti di legge come in premessa indicato;

2.- di dare atto che la presente determinazione:

- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*f.to Monica Elena Mingardi*